N. \_\_\_/\_\_ REG.PROV.COLL. N. 02649/2022 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

## Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2022, proposto da

Maria Lodovica Gullino, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

#### contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

## nei confronti

Marco Isaia, Mariangela Girlanda, David Caramelli, Daniele Canestrelli, non costituiti in giudizio;

# per l'ottemperanza

della sentenza Tar Lazio, Sezione III, n. 4285/2021, depositata il 13 aprile 2021 e notificata in data 14 giugno 2021, resa nel giudizio R.G. n. 5352/2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

### Premesso che

- con il ricorso all'esame, notificato e depositato l'11 marzo 2022, la ricorrente ha chiesto ordinarsi l'ottemperanza della sentenza in oggetto, con la quale sono stati annullati il verbale di riesame del 13 novembre 2019 e il D.D. 2046 del 2 dicembre 2019 di approvazione dello stesso riesame, nella parte in cui escludevano il progetto della prima dalla procedura di selezione per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), approvato con decreto MIUR 27 dicembre 2017 n. 3728, nonché il decreto del 30 gennaio 2020, n. 75 di approvazione della ripartizione dei costi e dei contributi per i progetti ammessi per il settore LS8 linea di intervento A, ed è stato altresì disposto che l'amministrazione proceda "con la massima sollecitudine" alla rivalutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente "attenendosi ai principi esposti in motivazione";
- parte ricorrente lamenta che, nonostante la sentenza sia passata in giudicato il 13 novembre 2021, l'Amministrazione non avrebbe provveduto alla relativa esecuzione;
- la parte ha altresì richiesto l'autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. sul sito web del Ministero dell'Università e Ricerca;
- per la discussione è stata fissata la camera di consiglio del 5 luglio 2022;
- il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha fatto presente che la riedizione della procedura di valutazione della ricorrente, iniziata dopo il passaggio in giudicato della sentenza, è in fase di svolgimento ed ha pertanto richiesto il rinvio della trattazione in ragione della complessità della procedura, incompatibile coi

tempi del giudizio di ottemperanza, opponendosi comunque all'accoglimento delle domande formulate in ricorso;

- alla camera di consiglio indicata, respinta l'istanza di rinvio in ragione della mancata produzione di documentazione comprovante l'effettivo inizio dell'esecuzione delle attività previste dalla sentenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

### Rilevato che

- l'art. 114 del c.p.a dispone che il ricorso deve essere notificato "alla pubblica amministrazione e a tutte le parti che del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta";
- nell'ambito del giudizio RG. 5352/2019, a definizione del quale è stata emanata la sentenza della quale è oggi richiesta l'ottemperanza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito, tramite notifica per pubblici proclami;

## Ritenuto, pertanto, che

- debba essere disposta, in accoglimento dell'istanza formulata dalla parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che rivestono la qualità di parte nell'ambito del più volte citato giudizio iscritto al n. RG. 5352/2019, da individuarsi nei concorrenti inseriti nella graduatoria di merito, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e Ricerca con indicazione, in sintesi, delle domande proposte con il ricorso all'esame entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- deve altresì essere fissata, per la prosecuzione del giudizio, la camera di consiglio del 9 novembre 2022 rinviando alla stessa ogni decisone sul merito e sulle spese;

# P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter),

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione;

- fissa, per la prosecuzione, la camera di consiglio del 9 novembre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente Paola Patatini, Consigliere, Estensore Emanuela Traina, Primo Referendario

> L'ESTENSORE Paola Patatini

IL PRESIDENTE Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO